



P.A.B. S.R.L.
via Moretti 4, int. 4
33037 Pasiand di Prato (UD)

PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e D.Lgs. 24/2023

REVISIONE	DATA REVISIONE	NOTE
00	11/04/2024	Prima emissione - Aggiornato al D.Lgs. 24/2023

SOMMARIO

1	PREMESSA	3
2	PROCEDURA DI SEGNALAZIONE	3
3	SCOPO	3
4	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
5	AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO – CHI PUÒ SEGNALARE	4
6	OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – COSA SI PUÒ SEGNALARE	5
	6.1 SEGNALAZIONI RICEVIBILI	5
	6.2 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI.....	6
	6.3 SEGNALAZIONI ANONIME.....	6
7	GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI	7
	7.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE – ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO	7
	7.1.1 Il canale interno – forma scritta	7
	7.1.2 Il canale interno – forma orale.....	7
	7.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI A CURA DELL’ODV	7
	7.2.1 Modalità di gestione della segnalazione a cura dell’odv.....	8
	7.3 ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI	8
	7.4 Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni	9
	7.5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ART. 12 , D.LGS. 24/2023	9
8	TUTELA DEL SEGNALANTE	10
	8.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE	10
	8.2 PERDITA DELLE TUTELE	11
	8.3 DIVIETO DI RITORSIONE.....	11
	8.3.1 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI	11
	8.3.2 Inversione dell’onere probatorio	12
	8.4 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ	12
	8.5 MISURE DI SOSTEGNO	12
	8.6 RINUNCE E TRANSIZIONI.....	13

1 PREMESSA

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La normativa introduce rilevanti novità in materia di *Whistleblowing* e, per quanto qui rileva e interessa, richiede alle organizzazioni aziendali già dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 di adeguare le proprie procedure nonché i propri canali di gestione delle segnalazioni al nuovo dettato normativo.

Più nello specifico, il D.Lgs. n. 24/2023 è intervenuto sull'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 con riferimento alla disciplina del *Whistleblowing*, abrogando i commi 2-ter e 2-quater e modificando il comma 2-bis, stabilendo espressamente che i Modelli Organizzativi devono prevedere “*ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare*”.

Alla luce del nuovo Decreto nasce, quindi, l'esigenza di adeguamento della procedura relativa alle segnalazioni di P.A.B. S.R.L. alle nuove esigenze normative.

Si precisa che la presente procedura descrive e disciplina esclusivamente le novità normative riferite all'organizzazione aziendale già dotata di Modello 231.

2 PROCEDURA DI SEGNALAZIONE

L'istituto del *Whistleblowing* è riconosciuto come uno strumento fondamentale di emersione degli illeciti all'interno dell'organizzazione aziendale attraverso la segnalazione da parte di coloro che si trovano in una posizione privilegiata per rilevare comportamenti o situazioni anomale all'interno della Società. Affinché tale istituto operi efficacemente è, però, necessario assicurare una protezione adeguata ed equilibrata ai soggetti segnalanti (c.d. *Whistleblower*) ed evitare, quindi, che venga omessa la segnalazione di un illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

L'obbligo della presenza di un sistema di *Whistleblowing* e, quindi, di dedicati canali di segnalazione era, in origine e nel settore privato, previsto solo per le organizzazioni aziendali dotate di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, D.Lgs. 231/2001 e modificato, poi, dalla L. 179/2017. Il sistema già previsto per tali realtà deve oggi adeguarsi alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 che raccoglie in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato, estendendone l'ambito di applicazione.

La normativa prevede una disciplina organica e uniforme finalizzata a una maggiore tutela del *whistleblower* che segnala la violazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento dell'attività lavorativa in modo tale che sia maggiormente incentivato all'effettuazione delle segnalazioni.

Pertanto, P.A.B. S.R.L. ha adottato un sistema di regole in grado di assicurare la tutela della riservatezza del segnalante, garantendone al contempo la protezione da discriminazioni o ritorsioni.

3 SCOPO

Scopo della presente procedura è quello di tutelare coloro che segnalano reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza per ragioni di lavoro e ad inculcare una “coscienza sociale” all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza.

La procedura mira, inoltre, a rimuovere i possibili fattori che possono disincentivare il ricorso alla segnalazione, quali dubbi e

incertezze circa:

- la procedura da seguire;
- i timori di ritorsioni o discriminazioni da parte dei vertici aziendali, dei superiori gerarchici, etc.;
- l'eventuale rivelazione di segreti di ufficio, professionali, scientifici o industriali.

In tale prospettiva, il proposito perseguito dalla presente procedura è quello di fornire al segnalante chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché le forme di tutela offerte nel nostro ordinamento.

4 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. 24/2023 comprende, tra gli altri, nel suo ambito di applicazione i soggetti del settore privato che:

- rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 e adottano modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

P.A.B. S.R.L. rientra, pertanto, nell'ambito di applicazione della nuova normativa per il solo fatto di essere dotata del Modello 231.

5 AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO – CHI PUÒ SEGNALARE

L'art. 3, comma 3, D.Lgs. 24/2023 ha esteso il concetto di *whistleblower* a diversi soggetti. Più nello specifico, alla luce di tale norma, sono legittimate a segnalare informazioni relative alle violazioni le persone che operano nel contesto lavorativo di P.A.B. S.R.L. in qualità di:

- **Lavoratori subordinati** - ivi compresi i lavoratori il cui rapporto è disciplinato dal D.Lgs. 81/2015 (per esempio rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, somministrazione, apprendistato e lavoro accessorio) o **lavoratori che svolgono prestazioni occasionali** (il cui rapporto è disciplinato dall'art. 54-bis del D.L. 50/2017, conv. con mm.ii. dalla L. 96/2017);
- **Lavoratori autonomi** ivi compresi i:
 - o Lavoratori autonomi indicati al capo I della L. n. 81/2017. Si tratta dei lavoratori con rapporti di lavoro autonomi disciplinati dal Titolo III del Libro V del Codice civile, ivi inclusi i contratti d'opera di cui all'art. 2222 del medesimo c.c. Questi includono, ad esempio, i lavoratori autonomi che esercitano le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri etc.;
 - o Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile. Ci si riferisce ai rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. Ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali che prestano la loro attività lavorativa per un soggetto del settore privato organizzandola autonomamente;
 - o Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 81/2015. Si tratta - ai sensi del co. 1 della citata norma - delle collaborazioni organizzate dal committente che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro";
- **Lavoratori o collaboratori** che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- **Liberi professionisti e i consulenti** che prestano la propria attività lavorativa presso P.A.B. S.R.L.;
- **Volontari e tirocinanti**, retribuiti e non retribuiti;
- **Azionisti e le persone con funzione di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza**, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

6 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – COSA SI PUÒ SEGNALARE

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. 24/2023 possono essere presentate segnalazioni **interne**:

- ◆ di **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni di modelli di organizzazione e gestione** ivi previsti.

Possono essere, pertanto, segnalate tutte le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e, quindi, consistenti nella realizzazione dei reati presupposto previsti dalla normativa nonché le violazioni del modello di organizzazione adottato da P.A.B. S.R.L. (Codice Etico, Parti Speciali, etc.).

A titolo meramente esemplificativo, la segnalazione può riguardare quindi **comportamenti, atti od omissioni, commesse o tentate**:

- penalmente rilevanti (es.: violazione di leggi, atti di corruzione, frodi);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale (es.: cattivo funzionamento dell'azione amministrativa);
- attuate in violazione dei codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare (es.: Codice Etico);
- suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine di P.A.B. S.R.L.;
- suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- che possano arrecare pregiudizio ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso P.A.B. S.R.L.;
- che possano indurre favoritismi.

La segnalazione può avere, inoltre, ad oggetto:

- Informazioni relative alle condotte volte ad **occultare le violazioni** sopra indicate;
- Le **attività illecite non ancora compiute** ma che il *whistleblower* ritenga **ragionevolmente possano verificarsi in presenza** di elementi concreti, precisi e concordanti;
- I **fondati sospetti** riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché di informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

6.1 SEGNALAZIONI RICEVIBILI

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel **contesto lavorativo**. L'art. 3, comma 4, D.Lgs. 24/2023 specifica che i soggetti di cui al paragrafo 5 possono effettuare la segnalazione quando:

- a) il rapporto giuridico è in corso;
- b) il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- c) durante il periodo di prova;
- d) successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano **fatti riscontrati direttamente dal segnalante, non basati su voci correnti** e, inoltre, la segnalazione **non deve riguardare lamentele di carattere personale**. Ciò è specificato dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 24/2023, che dispone che la normativa non si applica *“alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad*

un interesse di carattere personale della persona segnalante ...”.

Il segnalante, quindi, non deve utilizzare l’istituto in argomento per scopi meramente personali o per effettuare rivendicazioni o ritorsioni che rientrano nella più generale disciplina del rapporto di lavoro/collaborazione o dei rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi, per i quali occorre riferirsi alla disciplina e alle procedure delle strutture aziendali preposte.

6.2 ELEMENTI E CARATTERISTICHE DELLE SEGNALAZIONI

È necessario che la segnalazione sia il più possibile **circostanziata** e, quindi, contenga tutti gli **elementi utili** a consentire le dovute ed appropriate verifiche e controlli, a riscontro delle affermazioni e dei fatti che sono ricompresi nell’oggetto della segnalazione. Risulta, pertanto, fondamentale che la segnalazione sia circostanziata, riguardi fatti riscontrabili e conosciuti direttamente dal segnalante e non riportati o riferiti da altri soggetti nonché contenga tutte le informazioni e i dati per individuare inequivocabilmente gli autori della condotta illecita. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- **generalità del soggetto che effettua la segnalazione**, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’organizzazione;
- una chiara e completa **descrizione dei fatti** oggetto di segnalazione;
- **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti oggetto della segnalazione;
- le generalità o altri elementi che consentano di **identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati**;
- l’indicazione di **altri soggetti che possono riferire sui fatti** oggetto di segnalazione;
- l’indicazione di **documenti** che possono **confermare la fondatezza di tali fatti**;
- ogni **altra informazione** che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione deve comunque essere basata sulla **buona fede** o su una ragionevole convinzione di segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

Anche nel caso in cui vengano segnalate **attività illecite non ancora compiute**, è necessario che il **whistleblower ritenga che ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti, precisi e concordanti**.

Tutte le segnalazioni pervenute saranno trattate dall’Organismo di Vigilanza in osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale, delle disposizioni di legge, e del Codice Etico aziendale (v. paragrafo 7.2).

6.3 SEGNALAZIONI ANONIME

Le segnalazioni anonime, ossia quelle da cui non è possibile ricavare l’identità del segnalante, sono considerate alla stregua delle segnalazioni ordinarie e devono essere recapitate secondo le modalità previste dal presente documento (v. paragrafo 7.1).

Le segnalazioni anonime sono prese in considerazione quando risultino **chiare evidenze della gravità e fondatezza delle circostanze segnalate**. Le segnalazioni anonime saranno, infatti, trattate solo se riferite ad episodi di particolare gravità ed in presenza di **elementi chiari, circostanziati, precisi e concordanti**.

Il segnalante che preferisce rimanere anonimo può segnalare:

- Non compilando la sezione anagrafica segnalante del modulo “MOD.WB Segnalazione Whistleblowing”;
- Non sottoscrivendo tale modulo;
- Non indicando il mittente o utilizzando uno pseudonimo o un nome di fantasia.

Si sottolinea che, come previsto dall'art. 16, comma 4, D.Lgs. 24/2023, anche il segnalante successivamente identificato che ha subito ritorsioni in ragione della segnalazione beneficia delle misure di protezione previste dal Capo III del D.Lgs. 24/2023 e descritte nel dettaglio ai paragrafi 8 e ss.

7 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Nei paragrafi che seguono vengono descritte le modalità con cui devono essere effettuate le segnalazioni nonché le modalità di gestione delle stesse.

7.1 MODALITÀ DI SEGNALAZIONE – ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO

La segnalazione può essere effettuata secondo una delle seguenti modalità:

- In **forma scritta** – anche con modalità telematiche;
- In **forma orale**.

Le modalità vengono dettagliate nei paragrafi che seguono. In ogni caso, i canali istituiti da P.A.B. S.R.L. garantiscono la riservatezza:

- dell'identità del segnalante;
- dell'identità della persona coinvolta;
- dell'identità della persona comunque menzionata;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

7.1.1 IL CANALE INTERNO – FORMA SCRITTA

La segnalazione in forma scritta può essere presentata con una delle seguenti modalità:

- tramite la **casella mail dell'ODV** (odv.pabsrl@gmail.com) la cui password è a conoscenza esclusiva dello stesso ODV;
- tramite **raccomandata** da inviare presso la sede legale aziendale all'attenzione dell'ODV (Per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale");
- inserendo la segnalazione nella **cassetta postale** posizionata nei locali della sede legale dell'azienda (vicino alla timbratrice) con la dicitura all'attenzione dell'OdV – per usufruire dell'anonimato è necessario inserire la segnalazione in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale" non indicando il mittente.

7.1.2 IL CANALE INTERNO – FORMA ORALE

La segnalazione interna può anche essere effettuata in forma orale attraverso una delle seguenti modalità:

- Direttamente all'ODV nel corso di un audit o di un sopralluogo;
- Un incontro fissato entro un termine ragionevole su richiesta della persona segnalante.

Per le modalità di conservazione delle segnalazioni orali si rimanda al paragrafo 7.4.

7.2 GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI A CURA DELL'ODV

La gestione del canale di segnalazione, è affidata all'Organismo di Vigilanza, composto da Dott. Ezio Faggiani.

La segnalazione deve, quindi, **essere indirizzata**:

- all'**Organismo di Vigilanza**.

La **segnalazione interna presentata ad un soggetto diverso** deve essere trasmessa, entro sette (7) giorni dal suo ricevimento, al **soggetto competente (OdV)**, dandone contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante (art. 4, comma 6, D.Lgs. 24/2023). La segnalazione deve essere trasmessa all'OdV in originale con gli eventuali allegati.

La trasmissione della segnalazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di **massima riservatezza** e con modalità idonee a tutelare il segnalante e l'identità e l'onorabilità dei soggetti segnalati, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento.

7.2.1 MODALITÀ DI GESTIONE DELLA SEGNLAZIONE A CURA DELL'ODV

L'Organismo di Vigilanza riceve e prende in carico le segnalazioni e successivamente:

- entro sette (7) giorni dalla data di ricezione, rilascia alla persona segnalante **avviso di ricevimento della segnalazione**;
- mantiene le **interlocuzioni** con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, **integrazioni**. Svolge, quindi, un'indagine preliminare al fine di richiedere, eventualmente, ulteriori chiarimenti per circostanziare quanto segnalato;
- dà **diligente seguito alle segnalazioni ricevute** e, pertanto, valuta la **sussistenza dei fatti segnalati**;
- **fornisce riscontro alla segnalazione** entro tre (3) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre (3) mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Pertanto, un corretto seguito alla segnalazione implica, nel rispetto delle tempistiche e della riservatezza dei dati, una valutazione della sussistenza dei requisiti essenziali per valutarne l'ammissibilità. Per la **valutazione dei requisiti**, l'OdV tiene conto dei seguenti criteri:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione non corredata da documentazione appropriata.

Quando l'oggetto della segnalazione non è adeguatamente circostanziato, l'OdV, quindi, può chiedere elementi integrativi al segnalante.

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, l'OdV avvia **l'istruttoria interna** sui fatti o sulle condotte segnalate **per valutarne la sussistenza**. All'esito dell'istruttoria fornisce riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione.

La segnalazione viene, infine, inoltrata al **Responsabile della struttura** in cui si è verificato il fatto oggetto di segnalazione ovvero agli organi preposti affinché provvedano all'adozione dei provvedimenti conseguenti tra cui, qualora ne sussistano i presupposti, la richiesta di azione disciplinare.

L'OdV periodicamente riferisce al Vertice aziendale sul numero e sulla tipologia di segnalazioni ricevute.

7.3 ISTRUZIONI PER LE SEGNALAZIONI

L'Organizzazione mette a disposizione di tutte le persone che lavorano a qualsiasi titolo:

- la presente **procedura operativa**;
- il **modulo** per la segnalazione delle violazioni (MOD.WB_00 Modello di segnalazione *Whistleblowing*, allegato al presente documento);
- **l'informativa per la privacy**.

Procedura, modulo e informativa sono resi disponibili e aggiornati.

Come previsto, infatti, dall'art. 5, comma 1, lett. e), D.Lgs. 24/2023, P.A.B. S.R.L. mette a disposizione, informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne. Tali informazioni sono esposte e rese **facilmente visibili nei luoghi di lavoro**, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto

giuridico con l'organizzazione aziendale. Tali informazioni sono, inoltre, pubblicate. Nella sezione dedicata del sito internet aziendale.

7.4 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE ALLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

7.5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA – ART. 12 , D.LGS. 24/2023

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, **senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni**, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-*quaterdecies* del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il **divieto di rilevare l'identità del whistleblower** deve riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma **anche a tutti gli elementi della segnalazione**, dai quali si possono ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

Le segnalazioni, inoltre, non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

La **tutela della riservatezza** deve essere assicurata in **ambito giurisdizionale e disciplinare**. Più nello specifico nell'ambito:

- del **procedimento penale**, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Tale disposizione prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari *"fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari"*;
- del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la **contestazione sia fondata**, in tutto o in parte, **sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità** della

persona segnalante **sia indispensabile** per la difesa dell'incolpato, **la segnalazione** sarà **utilizzabile** ai fini del procedimento disciplinare **solo in presenza del consenso espresso** della persona segnalante alla rivelazione della propria identità. In quest'ultimo caso, è dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

È tutelata anche l'identità delle **persone coinvolte** e delle **persone menzionate** nella segnalazione e, infatti, *"I soggetti del settore pubblico e del settore privato ... tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella **segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione** nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante"*.

A tutela del segnalante, infine, la segnalazione e la documentazione è **sottratta**:

- al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli articoli 22 e ss, L. 241/1990
- all'accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5 e ss, D.Lgs. 2013, n. 33/2013.

8 TUTELA DEL SEGNALANTE

Il Capo III del D.Lgs. 24/2023 prevede le misure di protezione del segnalante che vengono di seguito descritte.

Si specifica che l'art. 3, comma 5, D.Lgs. 24/2023 estende la tutela (come definita nel dettaglio nei paragrafi che seguono) anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di **ritorsioni**, intraprese anche indirettamente, **in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione**.

Nello specifico **la tutela è estesa** alle seguenti figure:

- **Facilitatore**, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- **Persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- **Colleghi di lavoro** del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **Enti di proprietà** - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante o per i quali il segnalante lavora;
- **Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo** del segnalante.

8.1 CONDIZIONI PER LA PROTEZIONE

Le misure di protezione presente previste nei paragrafi che seguono si applicano quando ricorrono le seguenti **condizioni**:

- al momento della segnalazione, la persona segnalante aveva **fondato motivo** di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero **vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione** del D.lgs. 24/2023;
- la segnalazione è stata effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

Le tutele si applicano anche nei casi di segnalazione anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni.

8.2 PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele descritte ai paragrafi che seguono **non sono garantite** e alla persona segnalante è irrogata una sanzione disciplinare.

8.3 DIVIETO DI RITORSIONE

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

Il legislatore ha accolto, infatti, una nozione ampia di ritorsione e per essa si intende *“qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto”*.

Per la configurazione di una ritorsione è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito dalla persona segnalante.

A titolo esemplificativo e non esaustivo costituiscono ritorsioni ai sensi dell'art. 17, comma 4, D.Lgs. 24/2023:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- Il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

8.3.1 PROTEZIONE DALLE RITORSIONI

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC. L'ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, **l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro**, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21. Al fine di regolare tale collaborazione,

l'ANAC conclude specifici accordi, ai sensi dell'articolo 15, L. n. 241/1990, con l'Ispettorato nazionale del lavoro. Gli atti assunti in violazione dell'articolo 17 sono nulli.

Le persone che siano state licenziate a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad **assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata**, ivi compresi il **risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta** posta in essere in violazione dell'articolo 17 (divieto di ritorsione) e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo.

8.3.2 INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO

Nell'ambito di procedimenti **giudiziari o amministrativi** o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni di cui al paragrafo 8.3, **si presume che gli stessi siano stati attuati a causa della segnalazione**, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. **L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha attuati.**

8.4 LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

L'art. 20, D.Lgs. 24/2023 prevede che **non è punibile** chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- Coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello relativo alle informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali);
- Relative alla tutela del diritto d'autore;
- Relative alla protezione dei dati personali;
- Rilevi o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera esclusivamente quando *“al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ...”* e la segnalazione è effettuata secondo le modalità previste dalla normativa.

Quando ricorrono le ipotesi sopra menzionate, è **esclusa ogni ulteriore responsabilità anche di natura civile o amministrativa.**

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

8.5 MISURE DI SOSTEGNO

Ad ulteriore rafforzamento della protezione del segnalante, ai sensi dell'art. 18, D.Lgs. 24/2023, è prevista la possibilità che ANAC stipuli convenzioni con Enti del Terzo settore affinché forniscano misure di sostegno al segnalante. Tali enti sono inseriti in un elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito e le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito:

- Sulle modalità di segnalazione;
- Sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e dell'Unione Europea;
- Sui diritti della persona coinvolta;
- Sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Attraverso tale forma di tutela si tende a garantire il segnalante per la migliore effettuazione della segnalazione (anche per proteggere la sua identità) sia il diritto di difesa della persona segnalata.

8.6 RINUNCE E TRANSIZIONI

Come previsto dall'art 22, D.Lgs. 24/2023, **le rinunce e le transazioni**, integrali o parziali, che hanno per **oggetto i diritti e le tutele previste dal D.lgs. 24/2023 non sono valide**, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, comma 4, Codice civile¹.

¹ Si tratta degli accordi conclusi in sede giudiziale (art. 185 c.p.c.); dinanzi alla commissione di conciliazione istituita presso la direzione territoriale del lavoro (art. 410 c.p.c.); innanzi alle sedi di certificazione (art. 31, co. 13, L. 183/2010), innanzi alla commissione di conciliazione istituita in sede sindacale (art. 412-*ter* c.p.c.); presso i collegi di conciliazione ed arbitrato irrituale (art. 412-*quater* c.p.c.).